Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 70

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 ottobre 2018

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 5
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16) . . . . . » 6
Plenaria . . . . . » 6

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 9

5ª - Bilancio:

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 14
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . » 17
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 18

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 19

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) . . . . . » 29
Plenaria . . . . . » 29

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) . . . . . » 31

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22) . . . . . » 32
Plenaria . . . . . » 32

10ª - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) . . . . . » 39

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria . . . . . » 40

12ª - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) . . . . . » 43
Plenaria . . . . . » 43
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) . . . . . » 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 47
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 48
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 49

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Sottocommissione per i pareri

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(728) ***VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando che lo schema è stato adottato con notevole ritardo rispetto al termine di ventiquattro mesi stabilito dalla fonte di rango primario di riferimento (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Spadafora.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, a partire dalla prossima settimana, l'esame in sede consultiva della Proposta di nomina dell'avvocato Chiara Caucino a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano.

Si è concordato, inoltre, di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 824 (Modifiche all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti), che avrà inizio a partire dalla seduta già convocata alle ore 14,30 di domani, mercoledì 3 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il senatore PERILLI *(M5S)*, in considerazione della scadenza ormai prossima – ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 – per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale concernente i giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, chiede di anticipare l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 824, in modo da consentire alla Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà domani, mercoledì 3 ottobre, a partire dalle ore 9,30, di valutarne l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempi brevi.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Perilli, propone di convocare un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, mercoledì 3 ottobre, per avviare l'esame del disegno di legge n. 824.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DOC. *XXII, N. 9 E CONNESSI (COMMISSIONE INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO E OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE)*

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 3 ottobre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO *DOC*. XXII, N. 9

Art. 1.

1.100
La Relatrice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione dura in carica un anno ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 5.000 euro per l'anno 2018 e di 45.000 euro per l'anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta».

Art. 2.

2.100
La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera *d)*;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La Commissione svolge i compiti di cui al precedente comma, avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica con delibera 18 gennaio 2017».

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) ***Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizione sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazione e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore CRUCIOLI *(M5S)* illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori.

Per i profili di competenza segnala la previsione dell'articolo 13.

L'articolo reca misure volte a promuovere, nelle isole minori elencate in allegato al provvedimento in esame (allegato A), il ricorso all'istituto della mediazione, procedura che consente di raggiungere la conciliazione tra le parti in modo alternativo e più rapido rispetto alla controversia giudiziaria.

Le disposizioni sono introdotte con gli obiettivi, tra loro connessi, di prevenire e moderare la conflittualità tra cittadini, accentuata nelle isole minori dall'isolamento e dagli spazi ristretti che le caratterizzano; ridurre il conseguente contenzioso giurisdizionale; contenere gli oneri finanziari, commerciali e sociali direttamente collegati ai conflitti e alle controversie civili e commerciali.

Il comma 1 demanda alle regioni territorialmente competenti il compito di promuovere il ricorso alla mediazione e di assicurare un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, nel perseguimento

degli obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie.

Nell'espletamento di tale compito le regioni in questione sono tenute ad attenersi alla direttiva 2008/52/CE e al decreto legislativo n. 28 del 2010.

La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, disciplina determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

La direttiva reca disposizioni volte a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere e a promuovere la composizione amichevole delle medesime, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha dato attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Esso reca disciplina del procedimento di mediazione e degli organismi deputati a gestirlo.

Il comma 3 – nell'ottica della riduzione dei costi pubblici e fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – conferisce alle regioni e ai comuni competenti facoltà di stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia.

Il comma 4 dispone che la mediazione esperita in base alle disposizioni di cui all'articolo in esame sia posta in essere senza recare pregiudizio agli ordinari percorsi giudiziari.

A tale proposito richiama il parere già espresso dalla Commissione affari costituzionali per cui l'articolo 13 dovrebbe essere soppresso, in quanto «esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *l)* della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato».

Da quindi conto degli emendamenti di competenza e illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore CUCCA *(PD)* ricorda come il problema del riordino della geografia giudiziaria si trascini ormai da anni, esprime perplessità sulla proposta di apertura delle sedi giudiziarie ormai chiuse prendendo in considerazione come casi problematici i precedenti relativi alla soppressione dei tribunali di Chiavari, Sanremo e Bassano del Grappa. Paventa il rischio che la riapertura delle sedi disagiate provochi notevoli esborsi economici.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, specificando tuttavia la valutazione positiva per l'emendamento 13.2.

Il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)* ritiene invece opportuno riaprire il dibattito sulla questione della redistribuzione degli uffici giudiziari

prendendo come esempio l'ipotesi della soppressione del tribunale di Bassano del Grappa che, trovandosi in una zona particolarmente disagiata dal punto di vista geografico e logistico, ha creato non pochi problemi agli operatori del diritto costretti a quotidiani spostamenti presso la sede di Treviso. Preannuncia anche a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* concorda sul parere favorevole all'emendamento 13.1 e ricorda quanto agli emendamenti 13.3 e 13.4 come la soppressione delle sedi giudiziarie abbia creato notevoli problemi soprattutto nelle isole minori, portando l'esempio della sede giudiziaria di Ischia, zona tra l'altro colpita da un terremoto che ha incrementato il disagio nella gestione del contenzioso giudiziario.

Il senatore URRARO *(M5S)*, sottolineando come l'accorpamento delle sedi giudiziarie non abbia funzionato perfettamente in alcune realtà del Mezzogiorno, preannuncia il voto favorevole de proprio Gruppo sulla proposta del relatore, riservandosi di interloquire sul punto con il Governo.

Il senatore CUCCA *(PD)* chiede di votare il parere per parti separate, enucleando il voto sull'emendamento 13.2.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, è posta ai voti per parti separate, la proposta di parere del relatore, sul testo e su tutti gli emendamenti, eccezion fatta per l'emendamento 13.2.

La Commissione approva.

Il presidente OSTELLARI fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Posta quindi ai voti, la Commissione approva la parte di parere riferita all'emendamento 13.2.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 282 della senatrice Iori, in materia di affido condiviso, è stato ritirato e non rientra più pertanto nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La senatrice VALENTE *(PD)* sollecita la valutazione di impatto già richiesta sui disegni di legge nn. 5 e connessi (legittima difesa).

Il PRESIDENTE informa di essersi fatto latore di tale istanza presso il Ministero della giustizia e che i dati pervenuti, in fase di rielaborazione, saranno resi disponibili al più presto.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

a) sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre:

parere favorevole sull'emendamento 13.1;

contrario sull'emendamento 13.2;

sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale;

non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

BILANCIO (5ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Plenaria

36ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(728)*VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, in merito all'articolo 4, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che i costi per la concessione delle licenze d'uso del marchio «piccole produzioni locali» possano essere sostenuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ad invarianza delle risorse disponibili a bilancio, posto che se ne prevede la concessione a titolo gratuito, previa domanda degli interessati. Chiede analoga conferma in merito all'articolo 8, comma 1, al fine di valutare la sostenibilità dei corsi di formazione che le Regioni e le Province autonome possono istituire in favore del personale addetto alla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita delle piccole produzioni locali. In relazione all'articolo 9, chiede chiarimenti volti ad appurare che le attività di controllo esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome per l'accertamento delle infrazioni alla legge in esame rientrino già nelle rispettive competenze di tali enti. Da ultimo, anche alla luce dei suddetti rilievi, chiede conferma della sosteni-

bilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 11.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(771) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, preso atto delle modifiche, di carattere formale, ivi apportate alla disposizione recante la copertura finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(Doc.* XXII, n. 9)** ***Daniela DONNO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO *(M5S)* illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che le spese per il funzionamento della Commissione vengono poste a carico del bilancio interno del Senato.

In merito agli emendamenti, anche con riguardo alle due proposte 1.100 e 2.100 da ultimo trasmesse dalla Commissione di merito, non vi sono osservazioni da formulare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

(497) ***Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* riepiloga succintamente i profili di onerosità del provvedimento in esame, alla base della richiesta formale di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA informa che, sul provvedimento in titolo, non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 19 settembre scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori documentazione volta a dare risposta ai chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il senatore MARINO *(PD)* richiama l'esigenza, già manifestata nella seduta del 26 settembre scorso, che, in considerazione della complessità del provvedimento in titolo, siano garantiti alla Commissione tempi di discussione adeguati.

Il PRESIDENTE assicura che i senatori avranno la possibilità, nelle prossime sedute, di approfondire la documentazione prodotta dal Governo e di formulare osservazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MISIANI *(PD)*, nel rilevare con preoccupazione l'anomalo ritardo nella presentazione, da parte del Governo, della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che sta determinando effetti negativi per i titoli di Stato e incertezza sui mercati finanziari, chiede chiarimenti sui tempi di trasmissione alle Camere e sulla tempistica di esame del provvedimento.

Il presidente PESCO risponde che tali questioni saranno oggetto dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE convoca, al termine dell'Ufficio di Presidenza, un'ulteriore seduta, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 824, di modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

37ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(824) ***PATUANELLI. – Modifiche all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 3 ottobre 2018, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(494) ***URSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori***

(690) ***PATUANELLI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore DI PIAZZA *(M5S)* fa presente in primo luogo l'importanza di ricorrere allo strumento della Commissione parlamentare di inchiesta in considerazione dei recenti casi di dissesto bancario che hanno riguardato i quattro istituti di credito posti in risoluzione nel 2015, nonché della Banca popolare di Vicenza e di Veneto banca, posta la necessità di attuare compiutamente i principi sanciti dall'articolo 47 della Costituzione in materia di tutela del risparmio.

Si sofferma quindi sulle disposizioni recate dal disegno di legge n. 690, volto all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la durata della XVIII Legislatura. Specifica quindi i criteri relativi alla composizione della Commissione stessa, posti dall'articolo 2, in base al quale essa è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti

dei Gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Dà successivamente conto in maniera analitica delle competenze previste dal successivo articolo 3. In relazione all'articolo 4 rileva che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Dopo aver richiamato l'attenzione sulle disposizioni in ordine alla richiesta di atti e documenti di cui all'articolo 5, rileva come l'articolo 6 disciplini l'obbligo del segreto con riguardo ai componenti della Commissione, ai funzionari e al personale addetto e ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. La disciplina riguardante l'organizzazione interna è recata dall'articolo 7, il quale stabilisce altresì che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Il relatore prosegue illustrando il disegno di legge n. 494, notando come ai sensi dell'articolo 1 la Commissione di inchiesta concluda i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione. Dà quindi conto delle disposizioni in materia di composizione recate dall'articolo 2, analoghe a quelle contenute dal disegno di legge precedentemente illustrato. Passa quindi ad elencare i temi oggetto di verifica da parte della Commissione di inchiesta in base a quanto disposto dall'articolo 3. Dopo aver rilevato che, stando a quanto disposto dall'articolo 4, i poteri e le limitazioni della Commissione di inchiesta nell'attività di indagine sono analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, richiama le previsioni in materia di richiesta di atti e documenti di cui all'articolo 5. Dà conto quindi dell'articolo 6, finalizzato a disciplinare l'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Ricapitola quindi le previsioni relative all'organizzazione interna recate dall'articolo 7. In esso è specificato che le spese per il funzionamento sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* auspica una discussione approfondita e proficua, al fine di disporre di una nuova Commissione di inchiesta, particolarmente necessaria al fine di delineare un quadro completo degli avvenimenti che hanno interessato il settore bancario. Ritiene peraltro sufficiente la durata annuale dell'inchiesta parlamentare, giustificabile anche in un'ottica di contenimento dei costi. Per quanto riguarda le finalità, pone in evidenza il bisogno di accertare la conformità alla legge dei comporta-

menti che hanno caratterizzato i casi di crisi bancaria, evitando che l'attività di indagine sia oggetto di strumentalizzazione a fini politici.

Il presidente BAGNAI in riferimento a articoli di stampa riportanti affermazioni a lui attribuite erroneamente, fa presente i rischi per un dibattito sereno derivanti da distorsioni operate dagli organi di stampa, quali l'attribuzione di intenzioni peraltro mai manifestate, che possono mettere a rischio i rapporti con le autorità di vigilanza.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* condivide le considerazioni del presidente Bagnai. Propone quindi, allo scopo di un prosieguo rapido della discussione, l'unificazione dei disegni di legge, peraltro notevolmente simili.

Il senatore LANNUTTI *(M5S)* rileva che la Commissione parlamentare di inchiesta, lungi dal dover essere un organo deputato a giudizi affrettati, da esibire all'opinione pubblica, è uno strumento necessario a fare adeguatamente chiarezza su casi di particolare gravità, che hanno comportato per numerose famiglie la perdita dei risparmi e sui quali è opportuno che il Parlamento continui ad indagare alla ricerca delle responsabilità a tutti i livelli. Dopo aver rammentato l'importanza del ricorso ai fondi dormienti a fini risarcitori, pone in evidenza la finalità dell'accertamento delle responsabilità nella gestione delle crisi bancarie, nonché della rivalutazione dei rapporti con l'ordinamento dell'Unione europea in materia bancaria.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* osserva che l'attività della Commissione di inchiesta ha tra i propri obiettivi l'individuazione di criteri per il miglioramento della normativa vigente. Rileva in particolare la qualità talvolta deficitaria della legislazione, per esempio riguardo agli obblighi di informazione a favore dei risparmiatori. Sottolinea quindi l'interesse della questione del rapporto fra enti locali e fondazioni bancarie. Prosegue formulando l'auspicio di una sintesi tra i disegni di legge in esame, riguardo i contenuti e la durata della Commissione d'inchiesta. Rispetto a tale profilo si sofferma sulla necessità di evitare che la conclusione dei lavori coincida con il termine della Legislatura.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* manifesta il favore della propria parte politica riguardo all'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, sottolineando l'opportunità dell'impegno delle istituzioni al fine di ricostruire con la dovuta chiarezza i fatti e le responsabilità.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* fa presente che i lavori della Commissione d'inchiesta non dovrebbero essere sottratti ad un uso strumentale dovendo tale organo procedere a un'analisi di carattere tecnico con finalità di trasparenza. Condivide quindi le considerazioni del senatore D'Alfonso in merito alla durata della Commissione.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* sottolinea la rilevanza della Commissione d'inchiesta ai fini di una vigilanza attenta sulla gestione del risparmio nazionale. Apprezza inoltre la questione dell'istituzione di una procura specializzata per i reati bancari e finanziari, di cui al disegno di legge n. 690. Tra i compiti della Commissione d'inchiesta avrà peraltro particolare pregnanza l'attività volta a far luce sui conflitti di interesse e sull'operato delle autorità di vigilanza. Rileva quindi come taluni errori degli organi di informazione non possano sminuire i meriti del giornalismo d'inchiesta.

Il presidente BAGNAI ritiene opportuno puntualizzare una serie di gravi travisamenti compiuti da organi di stampa in relazione a sue dichiarazioni.

Il sottosegretario VILLAROSA suggerisce la previsione di un obbligo relativamente al compito di verifica della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita nella scorsa Legislatura. Questa comprende peraltro materiale pervenuto successivamente alla conclusione dei lavori e verbali secretati.

Il presidente BAGNAI invita a una riflessione sulle modalità migliori per il prosieguo della discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1) ***Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo***, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Esame e rinvio)

Dopo aver riassunto il quadro giuridico internazionale nel quale va contestualizzato il disegno di legge n. 1, il relatore GRIMANI *(PD)* specifica che l'articolo 1 vieta il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Vieta altresì di: svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Le società che svolgono tali attività non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico. Tali divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati (come definiti dall'articolo 2, comma

1, lettera *a)*). Inoltre si vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina proposta. La lettera *a)* definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio italiane, le società di investimento a capitale variabile, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

La successiva lettera *b)* definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate.

Per mina antipersona la lettera *c)* del provvedimento si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106. Si tratta di mine progettate in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate.

La successiva lettera *d)* reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.

La lettera *e)* reca la definizione di munizioni e submunizioni *cluster*. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, si tratta di ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione.

La lettera *f)* individua gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza

della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla precedente lettera *a)*.

L'articolo 3 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge gli organismi di vigilanza emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.

L'articolo 5 disciplina le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi. Il comma 2 dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla violazione dei divieti di cui all'articolo 1 va da 50.000 a 250.000 euro. Inoltre, il comma 3 dispone la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo

nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

L'articolo 7 dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore prosegue notando che il testo del disegno di legge in esame è analogo a quello approvato nella scorsa Legislatura dalla 6ª Commissione in sede deliberante, quindi dalla Camera dei deputati e successivamente rinviato al Parlamento dal Presidente della Repubblica. I rilievi contenuti nel messaggio con il quale il Capo dello Stato ha motivato il rinvio riguardano l'articolo 6, recante la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria per le persone fisiche. A tale proposito il Presidente della Repubblica ha richiamato la disciplina recata dalle leggi n. 374 del 1997 e n. 95 del 2011. Quest'ultima, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo, prevede all'articolo 7 la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 a 516.456 euro per i soggetti che forniscono assistenza finanziaria a favore di chi impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce munizioni a grappolo o loro parti. L'articolo 7 della legge n. 374 del 1997 prevede le medesime pene per i casi di utilizzo, vendita, cessione a qualunque titolo, esportazione, importazione e detenzione di mine antipersona o parti delle stesse, oppure di utilizzo o cessione di diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione. Tale disciplina è fatta salva dall'articolo 9 della legge n. 106 del 1999, relativa alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997. Il finanziamento concesso per le attività vietate dall'articolo 7 integra uno dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Ottawa.

Le due previsioni incriminatrici richiamate derivano quindi dall'attuazione di obblighi internazionali recati da accordi internazionali ratificati dall'Italia, che richiedono esplicitamente l'imposizione di sanzioni penali volte a reprimere e prevenire ogni attività vietata dagli stessi. La modifica della disciplina descritta contrasta pertanto con l'articolo 117 della Costituzione, che vincola l'esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali. Le leggi di esecuzione dei trattati summenzionati risultano contraddistinte da una forza tale da escludere che le attività di assistenza finanziaria alle attività proibite possano rimanere prive di sanzione penale.

La previsione recata dall'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame non contempla la clausola di salvaguardia penale; pertanto, in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, priverebbe di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento di soggetti qualificati, punite con sanzione amministrativa pecuniaria. Quelle avvenute prima dell'entrata in vigore della legge nel testo in esame non potrebbero peraltro essere punite neanche con sanzione amministrativa a causa della mancanza di una disciplina transitoria.

Inoltre, i soggetti che prestino assistenza finanziaria senza appartenere all'ambito degli intermediari abilitati continuerebbero a essere soggetti alle sanzioni penali già richiamate. Risulterebbe dubbia la compatibilità di tale profilo con l'articolo 3 della Costituzione.

Al fine di superare i rilievi esposti è necessaria la presentazione di un emendamento volto a premettere la clausola di salvaguardia penale al testo del comma 2 dell'articolo 6.

Il presidente BAGNAI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BUCCARELLA *(Misto)* sollecita un approfondimento circa la liceità, in base alla Convenzione di Oslo, della produzione di bombe a grappolo contenenti meno di dieci submunizioni esplosive.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* si esprime favorevolmente rispetto al disegno di legge in titolo, pur ritenendo poco rilevante la sua portata pratica, in considerazione del fatto che le convenzioni menzionate dal relatore non sono state sottoscritte dagli Stati che producono i maggiori quantitativi di ordigni.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che il parere del Governo sul disegno di legge è favorevole, subordinatamente all'integrazione dell'articolo 6, comma 2, con la clausola di salvaguardia penale già citata dal relatore. Si riserva inoltre un approfondimento in merito alla questione posta dal senatore Buccarella.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* preannuncia l'orientamento volto all'astensione del proprio Gruppo, rilevando il rischio di un eccesso di produzione normativa, con scarsa o nulla utilità effettiva.

Il presidente BAGNAI osserva la difficoltà di un equilibrio tra l'eccesso di produzione legislativa e la carenza dei livelli di attività parlamentare frequentemente percepiti dall'opinione pubblica.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* manifesta in favore del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, i cui contenuti delle disposizioni pongono in secondo piano la questione degli effetti pratici della sua approvazione.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* suggerisce una riflessione al fine di garantire la massima efficacia al provvedimento in discussione.

Il presidente BAGNAI rimarca la valenza eminentemente etica del disegno di legge in titolo.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* sollecita una riflessione sull'opportunità di concludere accordi internazionali maggiormente condivisi,

quando in generale le misure di divieto adottate unilateralmente rischiano di non risolvere le questioni e favorire il trasferimento di attività produttive.

Il senatore BUCCARELLA *(Misto)* fa presente che gli ordigni oggetto del disegno di legge in titolo sono concepiti per colpire in misura prevalente le popolazioni civili e spesso in particolar modo i bambini.

Ha quindi la parola per la replica il relatore GRIMANI *(PD)*, il quale esprime apprezzamento nei confronti dello spirito del dibattito svolto. Riconosce la qualità etica del disegno di legge in titolo e la limitatezza delle conseguenze pratiche della sua approvazione. Ritiene peraltro giusta la finalità di completare il lavoro notevolmente approfondito compiuto nella scorsa Legislatura. Richiama quindi l'attenzione sul principio alla base del provvedimento, incentrato sull'importanza del controllo dei flussi finanziari e delle forme di finanziamento, al fine di conseguire comportamenti moralmente accettabili della finanza.

Il sottosegretario VILLAROSA replica rilevando che alla base del disegno di legge in discussione l'obiettivo di evitare il finanziamento dell'industria delle mine antipersona e degli ordigni a grappolo attraverso i canali di collocamento di strumenti e prodotti finanziari.

Il presidente BAGNAI propone di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)
(Osservazioni all'11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DI PIAZZA *(M5S)*, dopo aver riassunto le finalità della direttiva (UE) 2016/2341, si sofferma sui profili di competenza dello schema di decreto legislativo in esame, volto ad apportare modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005. In principio rileva che l'articolo 1, comma 3, apporta modifiche di carattere formale.

L'articolo 1, comma 7, inserisce gli articoli 5-*bis* e 5-*ter* relativi alle funzioni di cui devono dotarsi i fondi pensione relativamente alla gestione del rischio.

Il successivo comma 8 è volto ad ampliare il novero dei soggetti a cui può essere conferita la gestione delle risorse dei fondi, comprendendovi gli OICR.

L'articolo 1, comma 9, rafforza il ruolo del depositario. Tale incarico può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche dell'Unione europea e di banche di Paesi terzi, SIM e succursali italiani di imprese di investimento dell'Unione europea e di imprese di Paesi terzi diverse dalle banche.

Il successivo comma 16 riguarda il trasferimento transfrontaliero: ai fondi costituiti con associazioni o soggetti dotati di personalità giuridica, ai fondi aperti e a quelli preesistenti che hanno personalità giuridica e operano secondo il principio della capitalizzazione viene riconosciuta la facoltà di trasferire o di ricevere, previa autorizzazione della COVIP, tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti a o da un fondo pensione autorizzato o registrato in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,10

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (AIE), DELLA ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI (ALI) E DI LaFELTRINELLI IN MERITO AL COSIDDETTO «*BONUS *CULTURA»*

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta convocata alle ore 15 di domani con la proposta di indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) si propone di svolgere un'indagine conoscitiva, anziché – come precedentemente convenuto – chiedere il deferimento di un affare assegnato.

Intervengono la senatrice IORI *(PD)* e il senatore MOLES *(FI-BP)* preannunciando proposte di audizione da inserire nel programma dell'indagine conoscitiva stessa.

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta convocata alle ore 15 di domani anche con tale proposta di indagine conoscitiva.

Concorda la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la proposta di indagine conoscitiva sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e con la proposta di indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 17

AUDIZIONE INFORMALE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 46 (SCHEMA CONTRATTO DI PROGRAMMA 2017-2021 – PARTE INVESTIMENTI TRA MIT E RFI SPA)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE VENETO

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (n. 48)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha chiuso la discussione generale e alla luce dei rilievi emersi nel dibattito propone uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al resoconto), già informalmente anticipato ai colleghi.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore TARICCO *(PD)*, che ringrazia il Presidente relatore per aver recepito nello schema di parere alcune osservazioni da lui avanzate, riguardo alle modalità di computo del limite percentuale del fatturato derivante da attività agricole per le cooperative sociali che intendono svolgere attività di agricoltura sociale. L'interpretazione proposta nelle osservazioni del parere appare infatti coerente e consente un allargamento della platea degli operatori dediti a tali attività.

Pur segnalando alcune perplessità su altri punti del provvedimento, preannuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere testé illustrato. Ringrazia a sua volta il Presidente relatore per aver recepito alcune indicazioni da lei trasmesse, riguardanti in particolare le modalità di calcolo del limite del 30 per cento del fatturato derivante da attività agricole per le cooperative sociali, aspetto già segnalato dal senatore Taricco, nonché la questione del cambio di destinazione d'uso dei locali rurali e delle attrezzature impiegate, che molti Comuni impongono spesso agli operatori che intendono svolgere attività di agricoltura sociale.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, esprimendo apprezzamento per la proposta di parere del Presidente relatore.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* si dichiara molto perplesso sul contenuto dello schema di decreto in esame, che all'articolo 2, comma 2, modifica in modo improprio la platea dei destinatari dei percorsi di agricoltura sociale, includendo anche una serie di categorie non contemplate dalla legge istitutiva n. 141 del 2015, ossia immigrati, minori stranieri

non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici e altri.

Stigmatizza quindi tale formulazione generica, che oltre a rischiare di allargare indefinitamente la platea dei destinatari, vanificando le stesse lodevoli finalità della legge sull'agricoltura sociale, potrebbe prestarsi ad operazioni surrettizie, ad esempio a favore degli immigrati irregolari che non si è riusciti a integrare in questi anni, laddove i percorsi di una corretta integrazione dovrebbero essere ben diversi. Sarebbe stato quindi opportuno che nel parere si chiedesse al Governo di espungere completamente questa parte, anziché limitarsi a chiedere un chiarimento.

Per tale ragione preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore MOLLAME *(M5S)* dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente VALLARDI pone quindi in votazione lo schema di parere da lui illustrato in qualità di relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc.* XXII, n. 6) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emersione e gestione dell'emergenza Xylella fastidiosa nei territori della Puglia
(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul documento in esame della Commissione, rilevando preliminarmente che esso concerne la proposta finalizzata all'istituzione di una Commissione parlamentare (monocamerale) di inchiesta sulla presenza della *Xylella fastidiosa* nei territori della regione Puglia. Ricorda che la *Xylella fastidiosa* è un batterio che attacca numerose specie di piante, riproducendosi all'interno dell'apparato conduttore della linfa grezza (i cosiddetti vasi xilematici, portatori di acqua e sali minerali), e che in molti casi può arrecare gravi alterazioni alla pianta ospite, anche letali. In particolare, dal 2007 la sua presenza è stata segnalata nel Salento ed è stata ritenuta responsabile della grave fitopatologia che ha colpito gli alberi di olivo della zona, detta «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» (CoDiRO).

In questi anni la malattia si è diffusa anche in altre zone della Puglia oltre al Salento, creando gravi danni alla produzione olivicola e olearia locale e determinando l'adozione di varie misure normative a livello europeo, nazionale e locale volte al suo contrasto, che però non hanno sortito effetto, tanto che, il 17 maggio 2018, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per non aver «adeguatamente impedito l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo da quarantena *Xylella fastidiosa* in Puglia».

Nella relazione illustrativa della proposta in esame, che contiene una lunga e articolata ricostruzione della vicenda, si criticano vari aspetti della gestione dell'emergenza da parte delle autorità competenti, avanzando forti dubbi sull'efficacia dei rimedi previsti dalle norme vigenti, come l'uso di determinati pesticidi per la lotta agli insetti vettori e l'eradicazione degli ulivi malati. Per tali ragioni, la stessa relazione ritiene «necessario ed improcrastinabile» avviare un'inchiesta parlamentare che consenta di fare luce sui vari aspetti del fenomeno della *Xylella fastidiosa* e contribuisca a individuare una possibile soluzione.

Passa quindi a illustrare in dettaglio la proposta, che contiene 6 articoli.

L'articolo 1 prevede anzitutto, al comma 1, l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta per la durata della XVIII legislatura. Nel definirne le competenze, individua poi come compito quello di chiarire la sintomatologia del disseccamento degli alberi di ulivo, il nesso di patogenicità, le cause e le concause legate alla diffusione del fenomeno, nonché di accertare, mediante puntuale ricostruzione cronologica, la fenomenologia, la presenza e l'espansione territoriale del disseccamento rapido degli ulivi.

Inoltre, evidenzia che si prevede di accertare gli studi e le analisi posti in essere da alcuni specifici istituti ed enti di ricerca ivi indicati; l'attività degli organi di controllo fitosanitario nazionale e regionale, dei relativi laboratori regionali, dei campi di sperimentazione e dei comitati tecnico-scientifici di supporto, nonché le conclusioni scientifiche di ogni ulteriore ricerca legata al batterio; i singoli progetti finanziati a livello regionale ed interregionale; l'idoneità del *corpus* normativo europeo, nazionale e regionale, di rango primario e secondario, attualmente in vigore e di tutti gli atti e i documenti successivi, ai fini dell'effettiva prevenzione, contenimento ed eradicazione della *Xylella fastidiosa*; la corretta applicazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, nonché delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto sanitario (VIS); le aree interessate dai progetti di sperimentazione scientifica e gli esiti delle sperimentazioni collegate alle società Monsanto e BASF.

Si prevede poi di accertare l'assenza di qualsivoglia connessione affaristica tra l'estirpazione degli ulivi nel territorio salentino e la realizzazione di alcune grandi infrastrutture come il metanodotto Snam e il Gasdotto Trans Adriatico (TAP).

Si include altresì tra le competenze della Commissione d'inchiesta l'accertamento delle eventuali responsabilità, anche di natura omissiva, di vari soggetti: le autorità, istituzioni ed enti locali e regionali, gli altri enti coinvolti e chi ha espletato le funzioni ministeriali e gli incarichi commissariali; gli enti scientifici e amministrativi, nazionali e territoriali, nonché i laboratori coinvolti (per la gestione e movimentazione di materiali infetti dal batterio *Xylella* e di altri organismi patogeni o nocivi); gli enti scientifici e amministrativi, nazionali e territoriali, nonché gli studi

di consulenza (per la progettazione del Piano di sviluppo rurale (PSR) della regione Puglia).

Richiama poi il comma 2 dell'articolo 1 della proposta, che prevede che la Commissione riferisca al Senato annualmente e ogni volta che lo ritenga opportuno, formulando anche proposte sugli interventi di carattere legislativo e amministrativo necessari per prevenire vicende analoghe. Si stabilisce inoltre che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 2 fissa la composizione della Commissione in venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Viene altresì regolata l'elezione dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

Evidenzia che l'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, precisando che per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato e richiamando espressamente le relative norme del codice penale.

Con l'articolo 4 sono disciplinati i rapporti tra la Commissione e l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in ordine alla richiesta di atti e documenti, nonché il regime di segretezza del materiale acquisito.

L'articolo 5 introduce l'obbligo del segreto per i componenti, i funzionari e il personale della Commissione, individuando le relative sanzioni in caso di violazione.

Fa presente quindi che l'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna della Commissione di inchiesta, precisando che le spese per il funzionamento sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Ricorda infine che, presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, è attualmente in corso un'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia, che è stata deliberata il 25 luglio 2018 e che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 48

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

richiamata l'intesa su di esso sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, nella quale si è raccomandato al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali;

apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento che, all'articolo 1, detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre, agli articoli da 2 a 5, stabilisce requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività;

osservato, a tale ultimo proposito, che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano «in altra situazione di disagio sociale» – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 141 del 2015, riferendosi ad una serie di categorie non menzionate nella succitata legge, tra le quali include altresì quella generica di «altri» soggetti non specificati, rendendo così anche incerta la platea dei destinatari;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2, comma 2, dello schema, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i «soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 141 del 2015», reca anche qui una formulazione generica che rende ulteriormente incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141;

ricordato che l'articolo 2, comma 4, della stessa legge n. 141 considera le cooperative sociali come operatori dell'agricoltura sociale nel caso in cui il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo;

osservato che tale requisito appare spesso difficile da soddisfare da parte delle cooperative sociali, sia per l'intrinseca variabilità del fatturato delle attività agricole da un anno all'altro, sia perché, nel caso delle cooperative di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, comma

1, lettera *a)*, della legge n. 381 del 1991, nel fatturato complessivo viene computato, impropriamente, anche quello derivante dalle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali verso la pubblica amministrazione, mentre, per converso, nel fatturato derivante da attività agricole dovrebbe essere incluso anche quello derivante dalle attività che per le aziende agricole sono considerate connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

considerato che l'articolo 7, comma 2, dello schema, consente di adibire all'esercizio delle attività di agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché idonei alle predette attività di agricoltura sociale e nel rispetto delle normative vigenti richiamate dal comma 1 dello stesso articolo 7;

tenuto conto anche del dibattito svolto presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, si dovrebbe verificare la conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano «in altra situazione di disagio sociale» – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione, adottando in ogni caso una formulazione più chiara, che individui esattamente la platea dei destinatari degli interventi di agricoltura sociale, in coerenza con il disposto della legge n. 141;

2) al medesimo comma 2, si valuti altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai «soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 141 del 2015» con quello – rispondente alla lettera della legge – ai «minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale»;

3) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, prevedendo che, ai fini del riconoscimento delle cooperative sociali come operatori dell'agricoltura sociale, per la verifica del limite percentuale del fatturato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015:

– il calcolo utilizza la media del fatturato degli ultimi tre esercizi anteriori all'anno di riferimento;

– il fatturato delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali verso la pubblica amministrazione è escluso dal computo del fatturato complessivo;

– al computo del fatturato derivante da attività agricole concorrono le attività che per le aziende agricole sono considerate connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

4) infine, all'articolo 7 dello schema di decreto si valuti l'opportunità di precisare che la conduzione delle attività di agricoltura sociale non richiede il cambio di destinazione d'uso dei locali rurali e delle strutture impiegate presenti sul fondo agricolo.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE ENERGY SERVICE COMPANY (ASSOESCO), DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIO MACCHINE (ASCOMAC) E DI RAPPRESENTANTI DI ELEMENS SRL, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi e Durigon e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO *(M5S)* illustra il decreto legislativo, finalizzato a recepire la Direttiva (UE) 2016/2341 sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). Premesso che il termine per il recepimento della direttiva scade il 13 gennaio 2019, ne illustra l'articolo 1, che contiene le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale sulla previdenza complementare. Vengono così modificati i requisiti generali in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche e si specificano le funzioni degli organi di controllo dei fondi, quali il direttore generale ed il responsabile. In materia di funzioni, la relatrice sottolinea il divieto per le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare. Segnala poi che, nell'ambito del regime di prestazioni e di modelli gestionali dei fondi, il decreto amplia il novero dei soggetti cui può essere conferita la gestione delle risorse, mentre in materia di obblighi di informativa a carico delle forme pensionistiche dispone che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni

della propria forma pensionistica complementare. Inoltre, il testo assegna alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) una vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari. Vengono altresì previste disposizioni in materia di trasferimento transfrontaliero ai fondi costituiti come associazioni e viene aggiornato l'impianto sanzionatorio.

La relatrice illustra poi gli articoli 2, sulla definizione di attività riassicurativa, 3, che detta la disciplina transitoria, e 4, contenente la clausola di invarianza finanziaria. Conclusivamente, si riserva di proporre una bozza di parere al termine del dibattito.

La presidente CATALFO ringrazia la relatrice per l'ampia esposizione. Suggerisce, considerata la complessità e la delicatezza dello schema, di acquisire elementi di approfondimento da parte di rappresenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

La relatrice NOCERINO *(M5S)* ritiene importante ascoltare anche i rappresentanti dell'ANIA.

Dopo un intervento adesivo del senatore PATRIARCA *(PD)*, la Commissione concorda con la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore PATRIARCA *(PD)* ricorda che nella precedente seduta aveva chiesto un aggiornamento relativamente alle posizioni dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori sullo schema.

Si associa alla richiesta il senatore FLORIS *(FI-BP)*.

Il sottosegretario COMINARDI osserva che il provvedimento è stato elaborato dal Ministero dell'interno, con il concerto di quello del lavoro, che ha già fornito su di esso il proprio assenso tecnico. Fa presente che dalla documentazione allegata allo schema risulta che l'Amministrazione capofila (ovvero il Ministero dell'interno) ha sentito più volte le organizzazioni sindacali sullo schema di provvedimento negli anni dal 2011 al 2015.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)*, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, segnala che l'elemento di maggiore delicatezza del testo in esame è quello di addossare l'obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro a soggetti privi di capacità di spesa, e dunque non in grado di adottare le misure necessarie, manifestando dunque stupore per il fatto che le associazioni rappresentative dei lavoratori non abbiano rimarcato tale profilo. Riferendosi all'articolo 21 del provvedimento, contenente la clausola di invarianza finanziaria, ritiene la disposizione irrealistica, poiché la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro comporta comunque un impegno di spesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) ***VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice CAMPAGNA *(M5S)* si riserva di proporre un approfondimento sulla bozza di parere da lei già illustrata nella seduta del 25 settembre, alla luce dei chiarimenti emersi nel corso delle audizioni sul disegno di legge, testé conclusesi presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 92-535 (RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(363) ***ARRIGONI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale***

(770) ***PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice CASTELLONE *(M5S)*, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di prevenzione vaccinale, illustra partitamente i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di adottare il disegno di legge n. 770 come testo base, nonché di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori della senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)* – che chiede possa essere nominato un correlatore tra i senatori non appartenenti ai Gruppi di maggioranza, attesa la delicatezza dei problemi che i disegni di legge in discussione intendono regolare – e del senatore FARAONE *(PD)* – che domanda lumi sull'organizzazione del ciclo di audizioni –.

Il PRESIDENTE reputa che la richiesta avanzata dalla senatrice Rizzotti sia, nel caso di specie, meritevole di accoglimento e si riserva pertanto di procedere alla richiesta designazione. Quanto all'organizzazione del ciclo di audizioni, invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste entro le ore 10 del prossimo martedì 9 ottobre, con l'intesa che l'elenco delle audizioni proposte sarà sottoposto alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza nella prima riunione utile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(122) ***DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(176) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(733) ***SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti*** **post mortem** ***a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore Giuseppe PISANI *(M5S)*, dopo aver illustrato partitamente i disegni di legge in titolo, propone di adottare come testo base l'Atto Senato n. 733, soggiungendo di non trovare indispensabile lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative ma di rimettersi in proposito alla volontà della Commissione.

Non essendovi obiezioni, la proposta del relatore in ordine all'adozione del testo base risulta accolta.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)* – nel segnalare che è stato presentato un disegno di legge a sua firma suscettibile di abbinamento a quelli appena illustrati – osserva che nell'ambito di un eventuale ciclo di audizioni

informative potrebbe essere opportuno integrare le conoscenze della Commissione in merito alle nuove possibilità di studio e di didattica dischiuse dall'innovazione tecnico-scientifica.

Il PRESIDENTE avverte che, quando assegnato, il disegno di legge cui ha fatto riferimento la senatrice Binetti sarà posto all'ordine del giorno congiuntamente ai provvedimenti appena illustrati.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* reputa opportuno rinviare la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative, in maniera tale che si possa tenere conto anche dei contenuti del disegno di legge a firma della senatrice Binetti. Ritiene, in ogni caso, che i provvedimenti in esame sottendano anche delicati aspetti etici che fanno apparire opportuno lo svolgimento di alcuni approfondimenti istruttori.

Non essendovi altre richieste di intervento, nel prendere atto delle risultanze del dibattito incidentale svolto, il PRESIDENTE propone di rinviare la decisione circa lo svolgimento di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Dopo che il PRESIDENTE ha riepilogato l'*iter* sin qui svolto, la Commissione conviene con la proposta della senatrice BOLDRINI *(PD)* di rinviare il seguito dell'esame, allo scopo di consentire approfondimenti in merito alle tecnicalità e alle implicazioni del testo in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(728) ***VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sin qui svolto, constata che non vi sono richieste di intervento e propone, considerato che presso la Commissione di merito sono ancora in corso di svolgimento audizioni informative, di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani, mercoledì 3 ottobre 2018, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno, ferme restando le altre sedute previste per la settimana in corso.

Apprezzate le circostanze decide quindi di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 2 ottobre 2018

Plenaria

24ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente e di un Segretario

Il Presidente LICHERI avverte che si procederà alla votazione per l'elezione contestuale di un Vice Presidente e di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori: Luisa ANGRISANI *(M5S)*, Anna Cinzia BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)*, Emma BONINO *(Misto-PE-cEB)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, Marzia CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)*, Fiammetta MODENA *(FI-BP)* (in sostituzione del senatore Cesaro), DI MICCO *(M5S)*, FAZZOLARI *(FdI)*, Valeria FEDELI *(PD)*, Felicia GAUDIANO *(M5S)*, Gabriella GIAMMANCO *(FI-BP)*, Silvana GIANNUZZI *(M5S)*, Nadia GINETTI *(PD)*, LICHERI *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)*, Barbara MASINI *(FI-BP)*, Stefania PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, Sabrina RICCIARDI *(M5S)* e Elena TESTOR *(FI-BP)*.

Risulta eletto Vice Presidente il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, con 15 voti favorevoli e 4 schede bianche.

Risulta poi eletta Segretario la senatrice Marzia CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)*, con 11 voti favorevoli e 8 schede bianche.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

25ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (n. 40)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre.

La senatrice RICCIARDI *(M5S)*, relatrice, illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato al resoconto, in cui si attesta che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/2370 e che non emergono criticità in relazione alle disposizioni di recepimento della direttiva.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (n. 41)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame dell'atto in titolo, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice MASINI *(FI-BP)*, relatrice, alla luce degli approfondimenti svolti illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi. In primo luogo, si richiede di prevedere una norma volta a precisare

la determinazione della base imponibile, data dal corrispettivo versato al soggetto passivo che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi dal soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo; in secondo luogo, in considerazione dell'assenza di riferimenti specifici ai buoni-pasto, sia nel testo della direttiva, sia nello schema di decreto legislativo, si richiede di valutare gli aspetti di compatibilità tra le vigenti disposizioni nazionali che li disciplinano e la nuova normativa della direttiva.

La senatrice GINETTI *(PD)*, nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza, chiede delucidazioni in merito al primo rilievo.

La relatrice propone quindi una diversa formulazione del primo rilievo, con cui si chiede di prevedere una norma volta a precisare, in maniera più chiara, la determinazione della base imponibile.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM (2018) 460 definitivo)

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DI MICCO *(M5S)* relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. Dopo aver riepilogato i contenuti della proposta, ritiene di soffermarsi in particolare su tre punti.

Il primo riguarda i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES), che è il principale strumento di cui dispone l'UE per fornire assistenza ai Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai Paesi e territori d'oltremare. La sua inclusione all'interno del bilancio europeo, come rilevato nella relazione del Governo, non permette di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di bilancio e dei singoli programmi di spesa, perché frutto di un negoziato politico appena avviato. Allo stesso modo non sono prevedibili, sul piano politico, le conseguenze di una eventuale rimodulazione della dotazione di bilancio per l'azione esterna dell'Unione europea. A tale riguardo, nello schema di parere si auspica che, in fase di negoziato sul Quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti almeno gli attuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia come il Mediterraneo e la regione africana del Sahel.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 4 della proposta di regolamento, in cui si dispone che i finanziamenti dell'Unione europea siano

erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, e a cui il successivo articolo 6 assegna, rispettivamente, 68 miliardi, 7 miliardi e 4 miliardi di euro. Poiché, in tal modo, la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata verso i programmi geografici, il relatore ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di ridurre tale squilibrio, prevedendo un'erogazione dei finanziamenti più equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici, maggiormente suscettibili di un'azione strategica dell'Unione.

Infine, riguardo al paragrafo 1 dell'articolo 9 della proposta, in cui si dispone che i finanziamenti erogati dall'Unione non coprano né l'acquisto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, il relatore sottolinea che, alla lettera *b)* del successivo paragrafo 4 del medesimo articolo, si dispone che l'assistenza ai sensi dell'articolo 9 è fornita «se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzanti». Per tale motivo, ritiene necessario che sia valutata l'opportunità di una riformulazione, al fine di rendere la disposizione più chiara e specifica in termini di implicazioni per gli Stati membri, rispetto a quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e dal paragrafo 1 dell'articolo 9 che esclude il finanziamento di operazioni di tipo militare.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* si esprime in senso favorevole alla formulazione del parere, apprezzando che si sia tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione generale, con particolare riguardo alla richiesta di riequilibrio degli stanziamenti, in favore dei programmi tematici. A tale ultimo riguardo propone di suggerire che tra i programmi tematici andrebbe, per esempio, assicurata maggiore attenzione alla questione femminile, per rendere più attiva, anche in settori avanzati, una popolazione che rappresenta più del 50 per cento del totale.

In merito all'ultimo paragrafo, relativo al divieto di finanziamento militare, ne apprezza la formulazione e ricorda che spesso alcuni nostri Stati partner hanno utilizzato, lo strumento dell'aiuto allo sviluppo per procedere alla vendita di strumenti militari.

Infine, esprime soddisfazione per il paragrafo in cui si richiede al Governo di vigilare, in sede di negoziato sul Quadro finanziario pluriennale, perché non siano distolte risorse dagli obiettivi relativi ai confini Sud dell'Europa e che sia assicurata la massima trasparenza nella gestione del bilancio.

Interviene la senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per chiedere un maggior approfondimento delle questioni connesse con la trasparenza dei flussi finanziari verso i Paesi terzi e in particolare quelli dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), che talvolta sono compensati in tal modo, in cambio del loro

sostegno nelle votazioni in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La senatrice GINETTI *(PD)* esprime condivisione per lo schema di parere, che recepisce le osservazioni emerse durante la discussione, con particolare riferimento alla necessità di un riequilibrio tra gli stanziamenti per i programmi geografici e quelli tematici. Riguardo al tema della trasparenza sulla destinazione dei fondi, suggerisce l'introduzione di un obbligo per la Commissione europea di relazionare al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sull'uso delle risorse.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* precisa che i Paesi e territori d'oltre mare sono contemplati negli stessi Trattati europei e che i Paesi ACP sono oggetto di uno specifico accordo, l'accordo di Cotonou, che scadrà nel 2020. Al riguardo, ritiene importante promuovere in tali Paesi la questione ambientale.

Interviene il senatore FAZZOLARI *(FdI)* per esprimere perplessità circa una proposta che mette insieme in un unico fondo risorse destinate a obiettivi profondamente diversi tra loro e con ripartizioni interne altamente opinabili.

La seduta, sospesa dalle ore 15,20, riprende alle ore 15,35.

Il relatore DI MICCO *(M5S)* ringrazia gli intervenuti e ritiene opportuno rinviare l'esame della proposta di regolamento, al fine di approfondire le diverse questioni e per tenerne conto in modo appropriato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 40

La 14ª Commissione permanente esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo in esame recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2016/2370, che modifica la direttiva 2012/34/UE (con la quale si istituiva uno spazio ferroviario unico), in relazione alla *governance* dell'infrastruttura ferroviaria e all'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri. La direttiva oggetto di recepimento rientra tra i provvedimenti adottati a livello europeo, tra il 2013 e il 2016, nell'ambito del cosiddetto quarto pacchetto ferroviario il cui obiettivo è quello di favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo, completando il processo di progressiva liberalizzazione avviato negli anni Novanta;

– il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), in cui si rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo stati previsti specifici principi e criteri direttivi;

considerato che lo schema di decreto consta di 20 articoli e novella il decreto legislativo n. 112 del 2015, con il quale è stata data attuazione alla precedente direttiva 2012/34/UE;

rilevato, in particolare, che all'articolo 11 dello schema di decreto, il Governo in fase di recepimento ha optato di avvalersi della facoltà prevista dal novellato articolo 13-*bis* della direttiva 2012/34/UE che prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata. Alla luce di quanto emerso nel ciclo di audizioni nella Commissione di merito, il sistema di bigliettazione integrata potrà incrementare il proprio valore commerciale e la sua efficienza con una migliore distribuzione dei costi di implementazione trovando applicazione anche per i servizi assoggettati ad obblighi di servizio pubblico, che di fatto costituiscono la maggioranza dei servizi di trasporto passeggeri;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/2370 e che non emergono criticità in relazione alle disposizioni di recepimento della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 41

La 14ª Commissione permanente,

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo in titolo introduce modificazioni al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), al fine di adeguare la disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2016/1065, sul trattamento dei buoni-corrispettivo;

– la finalità del provvedimento è quella di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buoni-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. A tale scopo, vengono distinti i buoni-corrispettivo in due tipologie: i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso. Per i primi è prevista l'insorgenza del momento impositivo già in sede di emissione, essendo l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) identificata in ogni suo elemento e, pertanto, nota la disciplina applicabile. Per i secondi rileva, ai fini IVA, l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi. La distinzione, quindi, è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo (monouso) o al momento del riscatto (multiuso), qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore;

rilevato che il termine di recepimento previsto dalla direttiva è fissato al 31 dicembre 2018 e che, ai sensi del considerando n. 15 della direttiva, le nuove disposizioni si applicheranno ai buoni emessi successivamente a tale data, *«e non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri»*. Tale precisazione sembra riferirsi alla natura non retroattiva della nuova disciplina, rispetto a normative nazionali precedenti;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1065,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una norma volta a precisare, in maniera più chiara, la determinazione della base imponibile;

valuti, inoltre, la Commissione di merito, in considerazione dell'assenza di riferimenti specifici ai buoni-pasto, sia nel testo della direttiva, sia dello schema di decreto legislativo, gli aspetti di compatibilità tra le vigenti disposizioni nazionali che li disciplinano e la nuova normativa della direttiva, sul trattamento dei buoni ai fini dell'IVA.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2018) 460 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– la proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, si inserisce nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e riunisce in sé l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES – regolamento (UE) 2015/322) – che attualmente risulta essere il principale strumento di cui dispone l'UE per fornire assistenza ai Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai Paesi e territori d'oltremare, finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione (prossimo alla scadenza di fine 2020) – e gran parte degli strumenti di azione esterna dell'Unione che attingono alla rubrica «Ruolo dell'Europa nel mondo» del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI – regolamento (UE) n. 233/2014), lo strumento di partenariato (PI – regolamento (UE) n. 234/2014), lo strumento europeo di vicinato (ENI – regolamento (UE) n. 232/2014), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR – regolamento (UE) n. 235/2014), lo strumento per contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP – regolamento (UE) n. 230/2014), oltre al Fondo di garanzia per le azioni esterne (regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009) e al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD – regolamento (UE) 2017/1601);

– gli obiettivi della proposta sono quelli di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo e di perseguire gli scopi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui il consolidamento e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, e di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, di instabilità e di conflitto;

– per l'attuazione del regolamento è prevista una dotazione finanziaria, nel periodo 2021-2027, pari a 89.200 milioni di euro (a prezzi correnti) erogata attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida;

valutato che:

– la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 209 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell'articolo 212 del TFUE sulla cooperazione con i Paesi terzi diversi da quelli in via di sviluppo e nell'articolo 322 del TFUE concernente la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Inoltre, l'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea consente all'Unione di sviluppare relazioni privilegiate con i Paesi limitrofi al fine di creare uno spazio di prosperità e di buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione;

– la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto gli obiettivi prefissati dal regolamento, per la portata e gli effetti dell'azione, possono essere realizzati in modo più efficace a livello di Unione e le misure proposte si limitano a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi;

– in questo senso, la presenza nel mondo dell'Unione europea, quale entità sovranazionale, unitamente ad una sua consolidata e riconosciuta competenza in materia di cooperazione internazionale, le consentono di mantenere un dialogo tra pari con le altre organizzazioni internazionali e regionali, e la pongono al contempo in una posizione privilegiata nei rapporti con i Paesi terzi;

– dal punto di vista finanziario, l'Unione può fornire un valore aggiunto in termini di volume di risorse da impegnare e di prevedibilità delle stesse sul periodo del quadro finanziario pluriennale;

– l'azione dell'Unione si pone, inoltre, in modo complementare rispetto a quella degli Stati membri, per affrontare situazioni particolarmente onerose o sopperire alla scarsa presenza degli Stati membri in settori quali la difesa dei diritti umani o le missioni di osservazione elettorale;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– come rilevato nella citata relazione del Governo, le conseguenze dell'inclusione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio europeo non permettono di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di bilancio e dei singoli programmi di spesa perché frutto di un negoziato politico appena avviato, così come non sono prevedibili, sul piano politico, le conseguenze di una eventuale rimodulazione della dotazione di bilancio per l'azione esterna dell'Unione europea. Si auspica pertanto che, in fase di negoziato sul Quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti almeno gli attuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia come il Mediterraneo e la regione africana del Sahel;

– l'articolo 4 della proposta di regolamento (Ambito di applicazione e struttura) dispone che i finanziamenti dell'Unione europea siano erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, a cui l'articolo 6 (Bilancio) assegna, rispettivamente,

68.000 milioni di euro, 7.000 milioni di euro e 4.000 milioni di euro. Poiché la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata verso i programmi geografici, si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di ridurre tale squilibrio, prevedendo un'erogazione dei finanziamenti più equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici, maggiormente suscettibili di un'azione strategica dell'Unione;

– il paragrafo 1 dell'articolo 9 della proposta, relativo allo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dispone che i finanziamenti erogati dall'Unione a norma della proposta di regolamento, non coprano né l'acquisto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. La lettera *b)* del successivo paragrafo 4 del medesimo articolo, dispone che l'assistenza ai sensi dell'articolo 9 è fornita «se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzanti». Sul punto si ritiene di valutare l'opportunità di una riformulazione che renda tale disposizione più chiara e specifica in termini di implicazioni per gli Stati membri nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e dal paragrafo 1 dell'articolo 9 che esclude operazioni di tipo militare.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45

€ 4,00